

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05810/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5810 del 2019, proposto da

Teresa Lardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Chiara Campanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento, prot. n. 87334 datato 14 marzo 2019 e notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto «Richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Teresa Lardo», con il quale

l'Università degli Studi di Salerno ha rigettato l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente; - del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 1 aprile 2008, Rep. n. 1043, da ultimo modificato con D.R. 10.09.2018, Rep. n. 6954

- Regolamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, adottato dell'Università degli Studi di Salerno con D.R. 1 agosto 2018, REP. 6472;

- dei Regolamenti degli Ordinamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell'università degli Studi di Salerno;

- del Regolamento trasferimenti/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall'Università degli Studi di Salerno;

- del bando di trasferimento/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall'Università degli Studi di Salerno con D.R. Rep. n. 5191/2018 prot. n. 152587 del 27 giugno 2018;

- della graduatoria dei trasferimenti in ingresso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia - classe delle lauree lm/41 di cui al bando pubblicato con d.r. n. 5191/2019 - prot n. 152587 del 27/06/2018 e la parziale rettifica della stessa pubblicata il 14 dicembre 2018;

- del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»;

- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al

primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;

- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2018/2019 dell'Università in epigrafe; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente l'Avv. C. Campanelli e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Monica De Vergori.

Considerato che, in base a quanto reiteratamente affermato da questa Sezione in precedenti ordinanze cautelari su casi analoghi e, da ultimo, anche con sentenza (TAR Lazio, sez. III, 9 ottobre 2018, n. 9832), deve ricevere adeguata tutela la situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi “spendibili” anche in quest’ultima Facoltà, secondo i regolamenti didattici dell’Ateneo (si afferma nella pronuncia citata che “Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione - come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina in una Università straniera - senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l’Ateneo a cui venga presentata la domanda, per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per

trasferimenti in uscita o rinunce agli studi”);

Considerato che, con l’impugnazione in esame, la ricorrente chiede la propria immatricolazione ad anno successivo al primo, nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Salerno, previo riconoscimento degli esami svolti nel corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, conseguita presso l’Università degli Studi di G. D’Annunzio Chieti-Pescara, il 28 ottobre 2015;

Rilevato che l’istante ha documentato di aver conseguito il numero minimo di CFU previsti per l’iscrizione al secondo anno, come riconosciuto peraltro dallo stesso Ateneo nel provvedimento di diniego impugnato;

Ritenuto, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che, alla luce dei motivi di ricorso e delle allegazioni di parte ricorrente, l’Università degli Studi di Salerno, debba provvedere (previa presentazione a cura del ricorrente stesso di tutti i documenti all’uopo necessari), entro giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, a riesaminare la posizione dell’istante, ai fini della sua ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in ragione degli esami svolti nel diverso corso universitario, della loro riconoscibilità all’interno del Corso di interesse, dei crediti formativi posseduti, ferma restando la verifica di disponibilità di posti nell’ambito del corso di interesse per l’anno accademico, che sarà in tal modo individuato dall’Ateneo;

Ritenuto, altresì, di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che figurano nella graduatoria dell’ateneo, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incombente da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone il

riesame della domanda della ricorrente di iscrizione al corso di laurea in oggetto, onerando l'Università resistente di tale adempimento nei termini di cui in motivazione;

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini sopra indicati;

Fissa l'udienza di trattazione di merito del ricorso 6 maggio 2020.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO